


# COMUNE DI TORGIANO



## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31 maggio 2022  
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30 marzo 2023

### *Indice*

<b>Art.</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>Art.</b>	<b>RUBRICA</b>
1	Oggetto del regolamento	6	Rinvio dinamico
2	Determinazione dell'aliquota	7	Tutela dei dati personali
3	Soglia di esenzione e requisiti reddituali	8	Rinvio ad altre disposizioni
4	Disciplina della riscossione	9	Entrata in vigore del regolamento
5	Pubblicità del regolamento e degli atti		

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

## **Art. 2**

### **Determinazione dell'aliquota**

Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e ai sensi dell'art. 13 della Legge 214 del 22/12/2011, il comune di Torgiano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, determina la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,7 punti percentuali;

La predetta aliquota potrà essere variata per gli anni successivi previa adozione di apposito atto deliberativo entro il limite e il termine stabiliti dalle norme vigenti, quale aliquota unica o articolata utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività così come stabilito all'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.i.

## **Art. 3**

### **Soglia di esenzione e requisiti reddituali**

In relazione al disposto dell'art.1 del D.Lgs 360/98, comma 3-bis il Consiglio Comunale, in sede di determinazione dell'aliquota relativa all'anno di riferimento, introduce **o conferma** una soglia di esenzione **di cui beneficiano per cui** i contribuenti **aventi un** ~~il cui~~ reddito imponibile ai fini IRPEF non sia superiore **a quella soglia.**~~€. 10.000,00.~~

~~Con il medesimo atto di cui all'art. 2, il Consiglio Comunale può modificare la soglia di esenzione.~~

## **Art. 4**

### **Disciplina della riscossione**

Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006. 2. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale sul reddito imponibile dell'anno precedente, con l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora la pubblicazione della deliberazione sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento, ovvero con l'aliquota vigente nell'anno precedente, in caso di pubblicazione successiva.

## **Art. 5**

### **Pubblicità del regolamento e degli atti**

La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c. 1 della legge 11.02.2005, n. 15 e s.m.i., è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 6**  
**Rinvio dinamico**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi

**Art. 7**  
**Tutela dei dati personali**

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 a decorrere dal 25 maggio 2018.

**Art. 8**  
**Rinvio ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Art. 9**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007 2022 in sostituzione del precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 28 marzo 2007 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio stesso n 5 del 21 marzo 2012. 2007 e unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.